



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATICA E L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale n. 71 del 26 marzo 2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 103 del 26 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale n.221 del 20/09/2019 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del quale la Ragioneria generale dello Stato costituisce uno dei quattro Dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 luglio 2014 recante Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 (di seguito anche PON), adottato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e successivamente modificato con le Decisioni n. C (2015) 1343 del 10 novembre 2016, n. C(2018) 5196 del 31 luglio 2018 e n. C(2018) 7639 del 13 novembre 2018, la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Progetto: "*Rafforzamento dei sistemi contabili_ Capacitazione istituzionale in tema di armonizzazione dei conti e di partenariato pubblico privato*" CUP G51G19000020006 (di seguito Progetto), ammesso a finanziamento con nota AICT prot.n.4907 del 25 marzo 2019, così come da ultimo modificato con nota AICT prot.n. 8172 del 2 luglio 2020 per un importo totale di euro 15.281.239,81 euro (IVA inclusa);

VISTA la nota AICT prot. n. 7186 dell'08/05/2019, con la quale è stata trasmessa la Convenzione controfirmata tra l'Agenzia per la Coesione territoriale e l'Ispettorato Generale per la l'Informatizzazione della Contabilità di Stato (I.G.I.C.S.), ora IGIT, in qualità di Beneficiario, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Rafforzamento dei sistemi contabili", CUP G51G19000020006, ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n.175499/2019 del 27 giugno 2019, che definisce la governance del Progetto, e in particolare, l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale

l'I.G.I.T. espleta gli adempimenti posti in capo al Beneficiario del Progetto e provvede alle procedure di affidamento per l'attuazione del Progetto e adotta i relativi atti;

CONSIDERATO che per la messa in opera degli interventi previsti dal citato Progetto si rende necessario avvalersi del supporto tecnico specialistico di una società pubblica avente i requisiti di competenza, professionalità ed esperienza in materia di supporto alle attività progettuali delle pubbliche amministrazioni connesse con la realizzazione di interventi finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

CONSIDERATO che, nell'ambito delle società a totale partecipazione pubblica, Studiare sviluppo S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico (100% M.E.F.) e ha maturato una specifica esperienza nell'attuazione dei Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), in particolare nelle attività di supporto, accompagnamento ed assistenza alle amministrazioni centrali dello Stato impegnate nella promozione e realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea;

VISTE le Linee guida ANAC n.7 di attuazione del d D.lgs. n. 50/2016 recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016";

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e Finanze, conformemente a quanto disposto dalle citate Linee guida n. 7 ANAC, ha provveduto ad inoltrare in data 20 marzo 2018 la domanda di iscrizione della società Studiare Sviluppo S.r.l. nell'elenco ANAC al prot. 25148, domanda nr. 633 e l'istruttoria è stata avviata dall'ANAC in data 24 settembre 2019 ed è ancora in corso di definizione;

CONSIDERATO che le citate Linee guida n. 7 ANAC - di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 - dispongono che fino alla data di iscrizione nell'elenco, le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad effettuare affidamenti in house, dopo la presentazione della domanda di iscrizione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATA la propria determina n. 90001 del 19 dicembre 2019 che approva il Documento preliminare di Progetto, predisposto ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. contenente il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dispone l'avvio di una

consultazione per valutare, ai sensi degli articoli 5 e 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la congruità ai fini di un eventuale affidamento in house dell'esecuzione dei servizi/attività di cui al citato Documento Preliminare e nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., RUP della procedura la dott.ssa Antonia Ronzio, Dirigente dell'Ufficio III IGIT;

VISTA la nota MEF - RGS - Prot. n..262961 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto la richiesta alla Società Studiare Sviluppo s.r.l. di voler presentare la propria migliore offerta tecnica ed economica per i servizi indicati nel citato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

VISTA l'offerta tecnica ed economica presentata dalla società Studiare Sviluppo S.r.l. prot. n. 30604 del 13 febbraio 2020;

VISTA la nota MEF - RGS - prot. n. 31525 del 26 febbraio 2020 di richiesta di chiarimenti in relazione alla citata offerta tecnico economica di Studiare Sviluppo s.r.l. prot.n. 30604 del 13/02/2020;

VISTA la nota prot.n. 30750 del 28 febbraio 2020 con la quale Studiare Sviluppo s.r.l. riscontra la citata nota MEF - RGS - prot. n 31525 del 26 febbraio 2020 e trasmette la versione aggiornata dell'offerta tecnico economica, sostituendola integralmente alla documentazione trasmessa con la citata nota prot. 30604 del 13/2/2020;

VISTA la Relazione redatta dal sopra citato RUP della procedura (dirigente dell'ufficio III dell'IGIT), ai sensi dell'art.192 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, relativa alla valutazione della congruità tecnico economica dell'offerta presentata dalla società Studiare Sviluppo s.r.l. e trasmessa con nota prot.n.30750 del 28 febbraio 2020;

VISTA l'istruttoria condotta dal RUP della procedura da cui risulta che la società Studiare Sviluppo S.r.l. è in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per l'attuazione dell'intervento in questione;

RILEVATO che da tale istruttoria emerge che sussistono le condizioni per l'affidamento diretto in house in quanto:

- la società Studiare Sviluppo S.r.l. è a capitale interamente pubblico e la titolarità delle quote della società è del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti del socio;

- la società Studiare Sviluppo S.r.l. è una società operante in regime di “in house providing” del Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero sottoposta a controllo analogo nel rispetto della normativa vigente, in quanto l’Amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi - influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative - e il 100% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti a loro affidati dall’Amministrazione e nelle persone giuridiche controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, come previsto dallo Statuto della medesima Società;
- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., già supporta diverse Amministrazioni Centrali, tra cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’attuazione di programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di investimento europei (SIE) e da risorse nazionali, svolgendo il ruolo di beneficiario o di soggetto attuatore;
- che l’offerta tecnico economico presentata risulta congrua e rispondente ai requisiti richiesti dall’Amministrazione;
- che l’affidamento in house rappresenta una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto terzo. In tale contesto l’attuazione del progetto da parte del soggetto in house, quale braccio operativo dell’amministrazione, garantisce più di un soggetto terzo un servizio, seppure in via mediata, improntato sui principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità;

CONSIDERATO che le attività di supporto rientrano nelle competenze della società Studiare Sviluppo S.r.l. e sono coerenti con l’oggetto sociale della stessa, come previsto dall’articolo 5 del proprio Statuto;

CONSIDERATO che per l’affidamento a società “*in house*” non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG e pertanto si tratta di transazioni non soggette agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 art. 3;

RILEVATO che l’ente in house individuato, coerentemente con il capitolato prestazionale, non acquisterà autonomia nella gestione delle operazioni, che resta in capo all’Amministrazione beneficiaria del Progetto;

VISTA la proposta di determina predisposta dal RUP della procedura per l'affidamento in house alla società Studiare Sviluppo S.r.l. dell'esecuzione dei servizi/attività di cui al Documento Preliminare di Progetto sopra citato;

RITENUTO in ragione di quanto esposto di procedere all'affidamento in house alla Società Studiare Sviluppo s.r.l. del servizio relativo alle attività di supporto nell'ambito del Progetto, per un importo massimo di euro 6.603.190,75, IVA esclusa, cui si aggiunge un importo massimo di euro 330.000,00, IVA inclusa, per le spese di trasferta delle risorse impiegate nelle attività progettuali secondo quanto riportato nell'offerta di Studiare Sviluppo s.r.l.;

CONSIDERATO che le spese derivanti dall'affidamento saranno sostenute nell'ambito del Progetto, CUP G51G19000020006, a valere sulle risorse del PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020, Azione 3.1.1 -Obiettivo Specifico 3.1 - Asse 3,

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Di procedere, ai sensi degli articoli 5 e 192, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto in house alla Società Studiare Sviluppo s.r.l. dei servizi relativi alle attività di supporto nell'ambito del Progetto "*Rafforzamento dei sistemi contabili - Capacitazione istituzionale in tema di armonizzazione dei conti e di partenariato pubblico privato*", tramite la stipula di una apposita convenzione.
3. La durata del servizio oggetto di affidamento decorre dalla data di stipula della Convenzione fino al 30 giugno 2023 e comunque fino al completamento delle attività di rendicontazione delle spese ai sensi del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
4. L'onere della spesa ammonta a euro 6.603.190,75, IVA esclusa, cui si aggiunge un importo massimo di euro 330.000,00, IVA inclusa, per le spese di trasferta delle risorse impiegate nelle attività progettuali secondo quanto riportato nell'offerta di Studiare Sviluppo, e fa carico sulle disponibilità del Progetto "*Rafforzamento dei sistemi contabili - Capacitazione istituzionale in tema di armonizzazione dei conti e di partenariato pubblico privato*", CUP

G51G19000020006, finanziato a valere sulle risorse del PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020, Azione 3.1.1 -Obiettivo Specifico 3.1 - Asse 3.

5. La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del MEF, sezione Amministrazione trasparente.